FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0111/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0087/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7932/1243pf25-26/GC/gb dell'8 ottobre 2026, depositato il 9 ottobre 2026, nei confronti del sig. Gianluca Catanzaro, la seguente

DECISIONE

Con atto del 9 ottobre 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il sig. sig. Gianluca Catanzaro, all'epoca dei fatti associato AIA, Sezione di Catanzaro, attualmente dimesso irrevocabilmente a far data dal 29 settembre 2025, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente all'epoca dei fatti e dell'attuale Regolamento AIA, così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per aver - dopo essere stato raggiunto dal sig. Luigi Catanoso e da altri soggetti non tesserati, presso l'hotel ove alloggiava la notte prima della gara "Hellas Verona – Cagliari" del 19.5.2024, valida per il Campionato Nazionale Primavera 1 (dallo stesso Catanzaro poi arbitrata) - accettato la somma di € 10.000,00 al fine di indirizzare con la propria condotta ed alterare il risultato della predetta gara, e, quindi, ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, al fine di garantire l'esito di "over 3,5" richiesto dagli scommettitori che gli avevano corrisposto la citata somma.

La fase istruttoria

Nell'ambito del procedimento disciplinare n. 462pf25-26 la Procura Federale acquisiva gli atti trasmessi, con nota del 15.4.2026, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria relativi al procedimento penale r.g.n. 1355/2024.

Poiché da tali atti emergevano condotte di possibile rilievo disciplinare tenute da associati AIA, tra cui il sig. Gianluca Catanzaro, la Procura Federale disponeva l'apertura di un autonomo procedimento con l'inserimento nello stesso di copia degli atti inoltrati dalla Procura di Reggio Calabria.

La Procura, pertanto, in data 22.5.2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1243pf25-26, avente ad oggetto "Accertamenti in ordine al comportamento di associati AIA come risultanti dalle indagini della Procura di Reggio Calabria".

All'esito delle indagini, la Procura, considerato che l'arbitro Gianluca Catanzaro aveva presentato le proprie dimissioni dall'AIA divenute definitive a far data dal 29 settembre 2025, e, pertanto, in una data antecedente l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, manifestava alla Procura Generale dello Sport l'intendimento di disporre l'archiviazione del procedimento.

Con nota del 25 agosto 2026, la Procura Generale dello Sport, con riferimento alla posizione del sig. Catanzaro, rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, CGS, che doveva ritenersi applicabile anche agli appartenenti all'AIA in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all'art. 4, comma 1, le sanzioni contemplate dal codice di giustizia sportiva potevano essere irrogate anche a chi non era più tesserato, invitava la Procura ad adottare *le necessarie iniziative volte all'intrapresa dell'azione disciplinare nei confronti di Gianluca Catanzaro e Luca Catanoso, attesa la permanenza della punibilità di costoro alla luce delle norme*

richiamate.

Di conseguenza, in data 27.8.2026 la Procura notificava al sig. Catanzaro l'avviso di conclusione delle indagini.

In data 10.9.21026, il sig. Catanzaro, a mezzo del proprio legale di fiducia, depositava memoria difensiva, con la quale chiedeva l'archiviazione del procedimento.

In data 9 ottobre 2026, la Procura notificava l'atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Nazionale Federale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 3 novembre 2026.

La fase predibattimentale

In data 30 ottobre 2026, si costituiva il sig. Gianluca Catanzaro con l'Avv. Dario Gareri, depositando una memoria difensiva con la quale eccepiva l'improcedibilità dell'azione disciplinare e chiedeva in ogni caso il proscioglimento dello stesso.

Il sig. Catanzaro depositava, altresì, istanza di ammissione di testimoni ex art. 60 CGS, chiedendo di essere autorizzato a citare una serie di soggetti ed indicando i relativi capitoli di prova.

Il dibattimento

All'udienza del 3 novembre 2026, svoltasi in videoconferenza, comparivano l'Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Dario Gareri, in difesa del sig. Gianluca Catanzaro, quest'ultimo presente anche personalmente.

Prendeva, quindi, la parola l'Avv. Zennaro, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento, precisava, in replica alle difese del deferito, che la circostanza che lo stesso non fosse stato destinatario della misura cautelare doveva ritenersi del tutto irrilevante.

L'avv. Zennaro, in ordine alle richieste istruttorie formulate dal sig. Catanzaro, riteneva le stesse ultronee in quanto le dichiarazioni dei soggetti indicati quali testi erano già presenti in atti.

L'Avv. Zennaro, pertanto, concludeva chiedendo di irrogarsi al deferito la sanzione dell'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri.

Prendeva poi la parola il sig. Gianluca Catanzaro, il quale forniva la propria ricostruzione dei fatti in merito alle vicende che gli venivano contestate, descrivendo nello specifico il rapporto con il sig. Luigi Catanoso.

Interveniva, infine, la parola l'Avv. Gareri, il quale, nel riportarsi alla propria memoria difensiva, sottolineava l'assoluta estraneità del proprio assistito dal fatto disciplinare allo stesso addebitato ed evidenziava che le persone coinvolte nella vicenda erano soggetti "ludopatici", i quali avevano utilizzato una serie di espedienti al solo fine di ripianare i propri debiti.

L'Avv. Gareri insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie.

La decisione

1. In via preliminare va scrutinata l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata dal deferito. Ciò in quanto il procedimento disciplinare sarebbe stato iscritto allorquando il sig. Catanzaro non era più tesserato AIA per aver presentato le proprie dimissioni irrevocabili a far data dal 29 settembre 2025.

L'eccezione è infondata.

L'art. 9, comma 1, CGS stabilisce, difatti, che le sanzioni disciplinari si applicano ai soggetti di cui all'art. 2 CGS anche laddove non più tesserati. A sua volta, l'art. 62 del Regolamento AIA, al comma 3, stabilisce che le norme del codice di giustizia sportivo (tra cui dunque anche l'art. 9 comma 1 che, si ripete, contempla la possibilità di sanzionare disciplinarmente anche soggetti non più tesserati) si applicano anche ai procedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti all'AIA.

È evidente, pertanto, l'assoluta irrilevanza, ai fini del legittimo esercizio dell'azione disciplinare oggetto del presente procedimento, delle dimissioni rassegnate dal sig. Catanzaro.

2. Passando a considerare il merito, occorre innanzitutto inquadrare il contesto nell'ambito del quale si colloca il presente procedimento.

Come si è innanzi detto, l'odierno procedimento nasce a seguito della trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, degli atti relativi al procedimento penale r.g.n. 1355/2024 e, in particolare, dell'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti dell'ex arbitro Luigi Catanoso e di altri soggetti, tra cui, Giancarlo Leone Fiumanò, Lorenzo Santoro, Gianpiero e Tommaso Reale.

In particolare, la Procura di Reggio Calabria, a seguito di una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che evidenziava un flusso anomalo di scommesse, localizzate nella provincia di Reggio Calabria, su una partita diretta dall'arbitro Luigi Catanoso (soggetto noto all'ADM per aver arbitrato partite di calcio già segnalate per flussi anomali di scommesse), iniziava una complessa attività di indagine al fine di verificare la sussistenza di ipotesi criminose.

Veniva, pertanto, disposto ed eseguito un articolato piano di intercettazioni telefoniche nei confronti del Catanoso, i cui esiti consentivano di far emergere l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato ad indirizzare fraudolentemente il risultato di incontri calcistici oggetto di scommessa per ricavarne indebiti proventi.

Sulla base di tali risultanze, il pubblico ministero formulava, pertanto, richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Catanoso e degli altri sodali, tra cui, come innanzi detto, Giancarlo Leone Fiumanò, Lorenzo Santoro, Gianpiero e Tommaso Reale, che veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 15 ottobre 2025.

Poiché dall'esame dell'ordinanza cautelare e, in particolare, dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, emergeva anche il coinvolgimento di un associato all'A.I.A., il sig. Gianluca Catanzaro, la Procura federale avviava nei suoi confronti il presente procedimento disciplinare e, all'esito dell'attività d'indagine, ne disponeva il deferimento dinanzi al Tribunale Federale.

Nella prospettazione della Procura Federale, difatti, l'arbitro Catanzaro avrebbe accettato dal Catanoso e dai suoi sodali la somma di € 10.000,00 al fine di orientare, mediante il proprio arbitraggio, lo svolgimento della gara Hellas Verona – Cagliari" del 19.5.2024 alterandone il risultato, così da conseguire un esito diverso da quello che sarebbe derivato dal corretto e leale svolgimento della competizione.

In particolare, il Catanzaro avrebbe agito allo scopo di assicurare il verificarsi dell'esito "over 3,5" della gara, così come richiesto dagli scommettitori che gli avevano corrisposto la predetta somma.

Ebbene, alla luce del compendio probatorio in atti e, in particolar modo, alla luce delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche contenute nell'ordinanza di custodia cautelare, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Gianluca Catanzaro per le condotte contestate.

Dagli atti, difatti, emergono elementi, fatti e circostanze che inducono a ritenere comprovata la responsabilità del deferito.

Andando per ordine, un primo elemento di particolare rilievo è costituito dal contatto telefonico intercorso tra Luigi Catanoso e Gianluca Catanzaro il 17 maggio 2024. Catanoso, dopo avere appreso che Catanzaro era stato designato per dirigere la gara Hellas Verona–Cagliari, gli comunicava che il giorno dopo sarebbe stato a Milano e che si sarebbe poi recato a Verona con un'amica proponendogli di incontrarlo l'indomani sera.

I due, pertanto, si accordavano per incontrarsi.

Il fine illecito del viaggio a Verona emerge dall'intercettazione della conversazione intercorsa tra il Catanoso e il coimputato Fiumanò nello stesso giorno del 17 maggio, nella quale i due disquisivano della necessità di creare un "canale", non potendo più, il Catanoso, intervenire personalmente sugli esiti delle partite.

Dalla stessa intercettazione emerge, inoltre, che il Catanoso e il Fiumanò si accordavano su come affrontare l'incontro con il Catanzaro.

Ulteriore elemento di assoluto rilievo lo si ricava dalle intercettazioni del giorno successivo, 18 maggio, dalle quali emerge che il Catanoso e i suoi sodali, Fiumanò e Santoro, dopo aver mostrato un certo ottimismo in ordine alla possibilità che l'altro coimputato, Gianpiero Reale, anticipasse la somma di € 10.000, disquisivano in ordine alla necessità di convincere l'arbitro Catanzaro e all'opportunità di rassicurarlo circa l'assenza di rischi. Catanoso avrebbe dovuto svolgere un ruolo determinante nel colloquio, facendo leva sulla propria pregressa esperienza.

In particolare, il Santoro afferma: "*Digli…Guarda l'ho fatto è capitato pure a me*", e a sua volta il Catanoso risponde: " *Ma tanto lo so cosa gli devo dire… Non c'è osservatore...Rischio zero non ti succede niente e poi gli faccio- scusa mi avevi detto che volevi contattare Ermes che dolevi fare delle cose…fammi capire…ti sto dando ora una busta…2000 euro senza fare niente…io non è che stop punto…lo so e gli dico per garanzia c'è pure mio cugino che è sotto e che vorrebbe solo parlare, senza…in modo tale che tu sia*

nella più tranquillità e totalità serena. Poi per l'anno prossimo…e poi sarai tu a dirmi se vuoi se non vuoi…quando un insegnante uno che lavora part time, un personal trainer, così senza fare niente duemila euro il prossimo...Gigi dove sei? Mi chiama lui…sto arrivando gioia".

Il disegno criminoso del Catanoso e dei coimputati e, dunque, la loro volontà di ottenere la disponibilità dell'arbitro a manipolare la gara, si evince ancora più chiaramente allorquando, come si ricava dalla suddetta intercettazione, il Santoro riferisce: "*Se sto pezzo di merda si convince, noi già partiamo e ci fottiamo 7.000-8000 euro così…*", e il Catanoso risponde: "*Sto pezzo di merda il mio collega? Ancora ci deve parlare. Abbiamo detto che andiamo e parliamo, ancora non sa niente*".

La tesi accusatoria trova ulteriore conferma nell'intervenuto incontro, la sera del 18 maggio, tra il Catanoso e l'arbitro Catanzaro presso l'albergo dove egli alloggiava, testimoniato, oltre che dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra gli stessi Catanoso e Catanzaro, anche dalla copertura delle celle telefoniche degli imputati.

Ma ciò che più conta ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo al Catanzaro, è il contenuto delle intercettazioni relative alle conversazioni intervenute sia durante la gara Hellas Verona – Cagliari, arbitrata dal Catanzaro, che, val la pena evidenziare, si è conclusa con il risultato di 3 a 5 (e dunque con un risultato, ai fini dei pronostici sportivi, Over 3.5), e sia successivamente alla stessa.

Durante la gara, difatti, il Catanoso e gli altri sodali commentano in tempo reale le decisioni arbitrali del Catanzaro collegandole più volte all'accordo economico raggiunto.

Basti considerare che dopo pochi minuti dall'inizio, l'arbitro concedeva un calcio di rigore in favore del Cagliari e il Fiumanò commentava che Catanzaro avrebbe preso alla lettera il «listino prezzi», dallo stesso quantificato in € 2.500,00 per ogni rigore.

In particolare, il Fiumanò afferma: "*Ma forse mi ha preso in parola Gianpiero* (rivolgendosi a Gianpiero Reale) *…mi ha preso in parola perché gli ho detto io che sono 2.500 ogni rigore, se dà meno di quattro glieli scalo*".

A sua volta il Catanoso elogia l'arbitraggio del Catanzaro, riportando la frase: " *Gianluchino con 10 cucuzze in tasca*", confermando in tal modo la dazione dei 10.000 euro in favore dell'arbitro.

In un'altra occasione, le decisioni arbitrali vengono definite «rigori inesistenti» e Catanoso afferma che Catanzaro era alla prima esperienza di quel tipo e aveva paura.

Emblematica, ancora, è la trascrizione della conversazione dalla quale si evince che, all'esito della partita, l'utile complessivo ottenuto dal gruppo a seguito delle scommesse ammontava a € 22.400,00, dal quale sarebbe stato sottratto il compenso di € 10.000,00 destinato all'arbitro, con una residua somma di € 12.400,00 da ripartire tra i partecipanti.

In proposito, a seguito delle lamentele del Giampiero Reale in ordine alla esiguità della somma vinta, il Santoro e il Fiumanò spiegavano che loro erano andati dall'arbitro con l'intenzione di offrirgli circa 2.000, ma quest'ultimo non era voluto scendere al di sotto di € 10.000.

Lo stesso Catanoso spiega: "*eh ma è la prima volta, lo dovevo adescare Giampie*".

Ulteriore conferma del coinvolgimento del Catanzaro nell'attività illecita posta in essere dal Catanoso è data dalla telefonata intercorsa tra i due al termine della partita.

Alle ore 16:36 del 19 maggio 2024, dopo la gara, Catanoso, difatti, contattava il Catanzaro chiedendogli come fosse andata la partita e se si fosse divertito. Catanzaro rispondeva che era andato tutto bene e aggiungeva: "spero sia l'ultima dell'anno".

Detta frase, anche alla luce delle successive intercettazioni, non può che essere interpretata come un riconoscimento, da parte del Catanzaro, del suo coinvolgimento.

Dalla intercettazione delle ore 16:37, pertanto immediatamente successiva alla trascrizione della telefonata intercorsa tra il Catanoso e il Catanzaro, si evince che il Catanoso riferiva ai suoi sodali che l'arbitro Catanzaro non avrebbe più indirizzato partite per loro conto.

In particolare, il Catanoso afferma: "*non ne fa più…spero sia l'ultima ha detto*", e il Fiumano replica: "*Lo vedi perché è importante chiamare! Questo andavi un'altra volta ti combinava casini*", e ancora aggiunge: "*vabbè, tu sai ora…quando scende a Catanzaro per l'estate gli dici andiamo per un caffè*". Il Catanoso, a sua volta, conclude affermando: "*perché sicuramente è morto di ansia…te lo dico io…se fai pressioni…*".

In definitiva, alla luce del compendio probatorio in atti, la responsabilità disciplinare di Gianluca Catanzaro deve ritenersi accertata.

Difatti, gli elementi raccolti, costituiti dai contatti antecedenti alla gara, dai messaggi e dalle conversazioni intercettate, dalla concreta organizzazione dell'incontro presso l'hotel ove il Catanzaro alloggiava, dai riferimenti alla somma di € 10.000,00, dai commenti effettuati durante lo svolgimento della partita, dai collegamenti tra le decisioni arbitrali e il compenso pattuito, nonché dalle conversazioni successive relative alla vincita e alla ripartizione degli utili, devono essere considerati quali elementi, gravi, precisi e concordanti nella dimostrazione del coinvolgimento dell'arbitro Catanzaro ai fini della manipolazione dell'incontro di calcio Hellas Verona–Cagliari del 19.5.2024.

Né, per ritenere il contrario, possono valere le argomentazioni difensive svolte dal Catanzaro.

Difatti, ai fini dell'esclusione di una sua responsabilità non può avere valore alcuno né la circostanza che i soggetti autori degli illeciti contestati in sede penale fossero ludopatici, né tantomeno le dichiarazioni, rilasciate dal Fiumanò dal Santoro, secondo i quali *il loro unico scopo era quello di appropriarsi della somma fornita dai Reale (per la corruzione) per poi giocarla, senza ovviamente dare alcunché al Catanzaro.*

Tale ricostruzione risulta, difatti smentita, sia dalla telefonata intercorsa tra il Catanoso e il Catanzaro il giorno precedente al viaggio, ossia il 17 maggio, laddove, già in quell'occasione, il Catanoso concordava con il Catanzaro l'appuntamento presso l'albergo ove egli soggiornava per il giorno successivo, e sia dalla stessa circostanza che poi detto appuntamento si è effettivamente tenuto.

Laddove, difatti, i sodali avessero voluto effettivamente frodare il Reale non ci sarebbe stato bisogno di recarsi effettivamente all'incontro con il Catanzaro, né tantomeno elaborare le modalità con cui approcciare il Catanzaro.

3. In via istruttoria, il Catanzaro ha chiesto l'esame testimoniale di una serie di soggetti.

Ebbene, alla luce del materiale probatorio in atti ed alla luce della circostanza che agli atti già vi sono le dichiarazioni di alcuni dei soggetti che il deferito chiede oggi di chiamare quali testi, le prove testimoniali richieste appaiono non necessarie ai fine della decisione.

4. Quanto al trattamento sanzionatorio, non può che venire in rilievo lo statuto rafforzato che l'ordinamento federale riconosce alla figura dell'arbitro: per la classe arbitrale i doveri di lealtà, correttezza e probità sono posti a un livello più elevato, in ragione del carattere istituzionale della funzione di chi è chiamato ad assumere, sia pure in ambito sportivo, la veste di giudice della gara.

Quando è lo stesso arbitro a violare tali principi, la reazione dell'ordinamento deve essere necessariamente più severa (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 79/2024-2025; Sez. I, n. 73/2023-2024).

Sul punto, si osserva che l'esclusione dall'AIA per i suoi associati costituisce la più grave tra le sanzioni previste dall'ordinamento, comportando la definitiva cessazione del rapporto associativo, e ad essa deve farsi ricorso allorché la condotta riveli una radicale incompatibilità tra l'associato e la permanenza del vincolo associativo, tale da non poter trovare adeguata risposta in una misura meramente sospensiva e temporanea (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 153/2025-2026).

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Catanzaro evidenzia una compromissione del rapporto fiduciario con l'Associazione di intensità tale da non tollerare una risposta sanzionatoria di carattere meramente temporaneo, e rende la misura espulsiva l'unica proporzionata, effettiva e afflittiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gianluca Catanzaro la sanzione dell'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri.

IL RELATORE
Francesca Paola Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 12 novembre 2026.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai